Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 19 maggio 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 425.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in località Renzuno Bianco del comune di Casola Valsenio (Ravenna).

N. 425. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Imola in data 20 giugno 1959, integrato con dichiarazione del 10 ottobre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in località Renzuno Bianco del comune di Casola Valsenio (Ravenna), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 426.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia di San Giovanni Apostolo ed Evangelista, in località Piano del comune di Ariano nel Polesine (Rovigo).

N. 426. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Adria in data 1° dicembre 1956, integrato con postilla del 1° marzo 1958 e con dichiarazione del 30 giugno 1959, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia di San Giovanni Apostolo ed Evangelista, in località Piano del comune di Ariano nel Polesine (Rovigo), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 427.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Cattedrale parrocchiale della Natività di Maria Santissima, in Siracusa.

N. 427. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa Cattedrale parrocchiale della Natività di Maria Santissima, in Siracusa, e la Chiesa stessa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal can. Gentile Carmelo.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1960, n. 428.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Matteo, nella frazione Villanova del comune di Istrana (Treviso).

N. 428. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Matteo, nella frazione Villanova del comune di Istrana (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1960, n. 429.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Zero Branco (Treviso).

N. 429. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Zero Branco (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1960, n. 430.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei Santi Fabiano e Sebastiano, in Villorba (Treviso).

N. 430. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei Santi Fabiano e Sebastiano, in Villorba (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 73. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1959.

Autorizzazione della « XII Triennale di Milano - Esposizione internazionale delle Arti decorative ed industriali moderne e dell'Architettura moderna », in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista l'istanza presentata per la organizzazione della « Triennale di Milano - Esposizione internazionale delle Arti decorative ed industriali moderne e dell'Architettura moderna »;

Decreta:

E' autorizzata la « XII Triennale di Milano - Esposizione internazionale delle Arti decorative ed industriali moderne e dell'Architettura moderna », da tenersi in Milano dal 16 luglio al 4 novembre 1960.

Roma, addì 31 dicembre 1959

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2972)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale costituita presso la Direzione dei lavori pubblici del Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali prevista dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1959, n. 24992, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 99, con il quale è stata costituita, presso la Direzione dei lavori pubblici del Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste, la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membro, il dott. ing. Achille Schiavuta, ingegnere dirigente dell'Ufficio speciale del genio civile per le opere marittime di Venezia;

Considerato che il dott. ing. Achille Schiavuta, in data 22 gennaio 1960, è deceduto e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla predetta Commissione;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Raffaele Ricciardi, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso la Direzione dei lavori pubblici del Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste, in sostituzione del dott. ing. Achille Schiavuta, deceduto.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse, è attribuito al dottor ing. Raffaele Ricciardi, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul capitolo 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1960

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1960
Registro n. 22 *Lavori pubblici, foglio n.* 292. — IZZI

(2979)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1960.

Autorizzazione al comune di Conegliano a contrarre un mutuo per la costruzione della nuova sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Viste le deliberazioni consiliari 24 aprile 1957, n. 207, 15 ottobre 1957, n. 14-171, 30 dicembre 1957, n. 17-206 e 29 gennaio 1958, n. 19-226, del comune di Conegliano;

Vista la decisione 25 novembre 1957 della Giunta provinciale amministrativa di Treviso che approva la deliberazione comunale di assunzione di un mutuo con la Cassa di risparmio della Marca Trevigiana per la costruzione di un edificio in cui troverà nuova sede anche la pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Visto le leggi 25 giugno 1956, n. 702, e 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire una nuova sede per la pretura di Conegliano;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di una nuova sede per la pretura, secondo il progetto presentato ed approvato, a firma degli ingg. Giuseppe e Francesco Brunelli e dell'arch. Giorgio Zanon, il comune di Conegliano è autorizzato a contrarre con la Cassa di risparmio della Marca Trevigiana un mutuo di L. 42.765.000, con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo sono concessi al comune di Conegliano:

1) l'autorizzazione a cedere alla Cassa di risparmio della Marca Trevigiana, per la durata di anni quindici ed a partire dall'esercizio finanziario 1959-1960, una quota — pari a L. 350.000 — del contributo che lo Stato corrisponde annualmente al Comune stesso a termini della legge 24 aprile 1941, n. 392, modificata dall'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari;

2) un contributo integrativo, da prelevarsi sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia a termini dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.800.000 annue e per la durata di anni quindici, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1959-1960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 marzo 1960

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1960
Registro n. 28 Grazia e giustizia, foglio n. 32. — BOVIO

(2993)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1960.

Autorizzazione al comune di Vittorio Veneto a contrarre un mutuo per la costruzione della nuova sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Viste le deliberazioni consiliari 18 febbraio 1957, n. 75/S, 28 maggio 1957, n. 64 e 7 dicembre 1957, n. 123, del comune di Vittorio Veneto;

Vista la decisione 10 luglio 1957 della Giunta provinciale amministrativa di Treviso che approva la deliberazione comunale di assunzione di un mutuo con la Cassa di risparmio della Marca Trevigiana per la costruzione di un edificio in cui troverà nuova sede anche la pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Visto le leggi 25 giugno 1956, n. 702, e 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire una nuova sede per la pretura di Vittorio Veneto;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di una nuova sede per la pretura, secondo il progetto definitivo presentato e approvato a firma dell'arch. Giovanni Dal Bo, il comune di Vittorio Veneto è autorizzato a contrarre con la Cassa di risparmio della Marca Trevigiana un mutuo di lire 24.500.000, con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo sono concessi al comune di Vittorio Veneto:

1) l'autorizzazione a cedere alla Cassa di risparmio della Marca Trevigiana, per la durata di anni quindici ed a partire dall'esercizio finanziario 1959-1960, una quota — pari a L. 480.000 — del contributo che lo Stato corrisponde annualmente al Comune stesso a termini della legge 24 aprile 1941, n. 392, modificata dall'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari;

2) un contributo integrativo da prelevarsi sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia a termini dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di lire 1.500.000 annue e per la durata di anni quindici, con decorrenza dell'esercizio finanziario 1959-1960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 marzo 1960

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1960
Registro n. 28, foglio n. 33. — BOVIO

(2994)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1960.

Autorizzazione all'« Istituto lombardo di economia aziendale - Società di revisione a resp. limit. », con sede in Milano, ad esercitare attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dall'« Istituto lombardo di economia aziendale - Società di revisione a r. l. », con sede in Milano, piazza Sant'Ambrogio n. 6, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la Società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetti;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla Società stessa;

Decreta:

L'« Istituto lombardo di economia aziendale - Società di revisione a resp. limit. », con sede in Milano, piazza Sant'Ambrogio n. 6, è autorizzato all'esercizio di attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 aprile 1960

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(2973)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1960.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XV Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 1960, n. 65, con il quale è stata concessa la protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli industriali e ai marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XV Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale » che avrà luogo a Palermo;

Considerato che il periodo di svolgimento della manifestazione, che doveva aver luogo dal 1° al 16 giugno 1960, è stato spostato dal 26 maggio al 12 giugno 1960;

Decreta:

Articolo unico.

La protezione temporanea concessa con il decreto richiamato nelle premesse alle invenzioni industriali, ai modelli di utilità, ai modelli e disegni ornamentali e ai marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XV Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale » è valida per il periodo di svolgimento della Fiera stessa, stabilito dal 26 maggio al 12 giugno 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 maggio 1960

Il Ministro: COLOMBO

(2933)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1960.

Determinazione dei criteri, durante l'anno 1960, per il rilascio dei nulla osta per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale cinematografiche.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 817;

Visti gli articoli 21, 22 e 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, gli articoli 20 e 22 della legge 31 luglio 1956, n. 897 e la legge 22 dicembre 1959, n. 1097;

Sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificato dallo art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 897;

Decreta:

Art. 1.

Il rilascio dei nulla osta di cui agli articoli 21 e 22 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, durante l'anno 1960 è subordinato all'incremento della frequenza media degli spettatori nelle sale cinematografiche di ogni singolo Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quale risulta dal censimento ufficiale.

Le frazioni o località distanti almeno km. 2 dal cinema più vicino del centro abitato maggiore sono considerate separatamente dai rispettivi Comuni.

L'incremento della frequenza media degli spettatori è accertato raffrontando il numero dei biglietti venduti nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate in ciascuno dei bienni 1956-57 e 1958-59.

Per il rilascio del nulla osta è necessario che l'incremento della frequenza media degli spettatori sia stata almeno del 10 % nel biennio 1958-59; nel caso in cui la domanda riguardi una frazione o località distante almeno km. 2 dal cinema più vicino del centro abitato maggiore, il certificato dovrà essere rilasciato esclusivamente per tale frazione o località.

Gli accertamenti sono effettuati dalla S.I.A.E. che, ad istanza del richiedente il nulla osta, rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda.

I nulla osta sono rilasciati in misura proporzionale all'incremento accertato della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche, tenuto conto, altresì, dei nulla osta validi non ancora utilizzati e non dell'incremento rappresentato da attività di sale cinematografiche aperte al pubblico a partire dal 1° gennaio 1958.

Il numero dei posti disponibili derivante da tale incremento di frequenza sarà ripartito nella misura di due terzi per le sale cinematografiche del tipo commerciale e di un terzo per quelle del tipo parrocchiale.

Art. 2.

I nulla osta per le arene cinematografiche sono rilasciati in base all'incremento della frequenza media degli spettatori nelle arene dei singoli Comuni, frazioni o località, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1.

I nulla osta, di cui al comma precedente, devono essere attuati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di comunicazione agli interessati.

Qualora l'arena cinematografica non risultasse costruita entro detto termine, il nulla osta sarà revocato e l'intestatario di esso non potrà vantare la priorità nell'esame di una eventuale successiva sua richiesta nei confronti di quelle altre che nel frattempo fossero state avanzate da terzi interessati.

Art. 3.

Il criterio dell'incremento della frequenza media degli spettatori stabilito dagli articoli 1 e 2, non si applica per i nulla osta riguardanti l'apertura di sale o arene cinematografiche, nelle zone periferiche dei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno km. 2 in linea d'aria dal cinema più vicino dello stesso tipo.

Art. 4.

Per il rilascio dei nulla osta nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti è necessario che il numero delle giornate di attività con proiezione di film lungometraggio, nelle sale cinematografiche esistenti, risulti incrementato nel biennio 1958-59 di almeno il 25 % nei confronti del biennio 1956-57, escludendosi da tale computo le giornate di attività delle sale cinematografiche aperte al pubblico a partire dal 1° gennaio 1958 e tenuto conto altresì dei nulla osta validi non ancora utilizzati.

Gli accertamenti sono effettuati dalla S.I.A.E. che, ad istanza del richiedente il nulla osta, rilascia un apposito certificato, da allegare alla domanda.

Art. 5.

Nei Comuni o frazioni del tutto sprovvisti di sale o arene cinematografiche il nulla osta per il tipo commerciale e per quello parrocchiale è rilasciato in relazione alla prevedibile frequenza degli spettatori.

Ove esistano sale o arene del tipo commerciale oppure di quello parrocchiale, si applica la disposizione del precedente comma limitatamente al rilascio del nulla osta per il tipo mancante.

Art. 6.

Si può prescindere dai criteri di cui all'art. 1 e rilasciare il nulla osta per l'apertura nelle stazioni ferroviarie delle città capoluogo di regione, di sale cinematografiche riservate esclusivamente alla proiezione di film cortometraggi e di attualità e che, inoltre, rimangono aperte al pubblico non oltre le ore 24.

Art. 7.

Si può prescindere dai criteri indicati agli articoli 1, 2 e 4 e rilasciare il nulla osta all'apertura di un nuovo cinema del tipo commerciale nei Comuni ove esiste un'unica sala cinematografica di detto tipo, la quale, se pure idonea agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguata alla evoluzione della tecnica cinematografica, o alla decorosa ricezione del pubblico, oppure risulti di insufficiente capacità ricettiva nei confronti delle esigenze cinematografiche della località, o trascuri il miglioramento della programmazione.

La stessa disposizione si applica nell'ipotesi in cui nel Comune esistano due sale cinematografiche del tipo commerciale aventi le caratteristiche indicate nel comma precedente, se siano di proprietà o siano gestite dalla stessa persona.

Il provvedimento di cui ai commi precedenti è adottató sentito il parere delle organizzazioni sindacali nazionali dei produttori e distributori dei film e degli esercenti sale cinematografiche.

Art. 8.

I criteri di cui agli articoli 1 e 2 si osservano anche per i nulla osta riguardanti i locali di pubblico spettacolo da adibire a spettacoli misti.

Roma, addì 12 maggio 1960

Il Ministro: TUPINI

(2987)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1960.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nel « XV Salone internazionale della ceramica », nella « VII Mostra nazionale della pietra e dei marmi » e nella « VII Mostra nazionale dell'argenteria e della oreficeria », che avranno luogo a Vicenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali, dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XV Salone internazionale della ceramica », nella « VII Mostra nazionale della pietra e dei marmi » e nella « VII Mostra nazionale dell'argenteria e della oreficeria », che avranno luogo a Vicenza, dall'8 al 18 settembre 1960, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi

Roma, addì 12 maggio 1960

Il Ministro: COLOMBO

(2995)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Sestri Levante.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 23 febbraio 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 948,72 sita nella spiaggia di Sestri Levante, riportata in catasto al foglio n. 18, particella n. 237 (parte) del comune di Sestri Levante.

(2901)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale e di un manufatto siti sulla spiaggia di Arma di Taggia.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 29 febbraio 1960, sono stati dismessi dal pubblico Demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nella spiaggia di Arma di Taggia ed il manufatto sulla stessa insistente, aventi la superficie di mq. 1643, riportati in catasto al foglio XXX, particella n. 792 del comune di Taggia.

(2900)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al « Circolo cittadino di Iesi » ad acquistare alcuni appezzamenti di terreno in Iesi (Ancona)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1960, il « Circolo cittadino di Iesi », eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, n. 959, è stato autorizzato, in via di sanatoria, ad acquistare alcuni appezzamenti di terreno in Iesi (Ancona), su cui è stato costruito, dal Circolo, un edificio destinato a sede sociale.

(2897)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 31 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti addì 31 marzo 1960, registro Pubblica istruzione n. 19, foglio n. 203, il ricorso straordinario prodotto il 5 marzo 1957 dal dott. Maletta Alberto contro il Ministero della pubblica istruzione avverso la decisione 17 gennaio 1957 del provveditore agli studi di Imperia, adottata su ricorso gerarchico prodotto dallo stesso insegnante avverso il mancato conferimento di una supplenza di sette ore settimanali presso la Scuola di avviamento professionale di Taggia, è stato dichiarato inammissibile.

(2898)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

Corso dei cambi del 18 maggio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,90	620,90	620,88	620,75	620,80	620,90	620,90	620,86	620,90
$ Can.	—	633,50	633,50	633,50	632,40	633,40	633,40	634 —	634 —	633,75
Fr. Sv.	—	143,75	143,80	143,78	143,75	143,70	143,77	143,80	143,84	143,78
Kr D.	—	89,88	89,87	89,87	89,95	89,89	89,85	89,90	89,85	89,85
Kr. N.	—	87 —	87 —	86,97	87 —	87,01	86,98	87 —	86,97	86,95
Kr. Sv.	—	120,03	120,03	120,045	120 —	120,05	120,03	120,05	120,06	120,03
Fol.	—	164,70	164,705	164,69	164,65	164,67	164,71	164,65	164,71	164,70
Fr. B.	—	12,455	12,4575	12,45625	12,4525	12,45	12,455	12,45	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	—	126,68	126,67	126,63	126,70	126,66	126,645	126,65	126,65	126,65
Lst.	—	1742 —	1741,70	1741,55	1741,25	1742,35	1741,50	1741,40	1741,35	1741,75
Dm. occ.	—	148,91	148,90	148,90	148,85	148,88	148,895	148,90	148,91	148,90
Scell. Austr.	—	23,84	23,84	23,84625	23,80	23,84	23,8475	23,85	23,84	23,85

Media dei titoli del 18 maggio 1960

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	75,80
Id. 3,50 % 1902	72,50
Id. 5 % 1935	101,375
Redimibile 3,50 % 1934	98,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,75
Id. 5 % 1936	101,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,75

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 maggio 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,89
1 Dollaro canadese	633,45
1 Franco svizzero	143,775
1 Corona danese	89,86
1 Corona norvegese	86,975
1 Corona svedese	120,037
1 Fiorino olandese	164,70
1 Franco belga	12,456
1 Franco nuovo (N.F.)	126,637
1 Lira sterlina	1741,525
1 Marco germanico	148,897
1 Scellino austriaco	23,847

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6700, in data 7 maggio 1960, l'ing. Elio Mattioni è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna.

(2949)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Comunicato

Nel « Journal Officiel de la République Française » del 21 aprile 1960 è stato pubblicato il decreto n. 60-375 del 12 aprile 1960, concernente lo scambio di note intervenute fra la Francia e l'Italia il 21 ottobre 1959 circa l'esonero dalle « taxes sur le chiffre d'affaires » delle « redevances » percepite per le licenze di utilizzazione di brevetti.

(2934)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Perini Romano intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 16 aprile 1938, n. 15698/37, nella forma originaria e precisamente da Perini a Periz;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio n. 15698/37 di data 16 aprile 1938, nel senso che il cognome del sig. Perini Romano, nato a Civice (Cecoslovacchia) il 2 aprile 1919 e residente a Gradisca d'Isonzo, via G Galilei n. 13, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Periz.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gradisca d'Isonzo sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 29 aprile 1960

Il prefetto: NITRI

(2834)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 aprile 1960) il Bollettino n. 7 della provincia di Genova, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto del 29 settembre 1959 integrativo del contratto nazionale 2 maggio 1957 per i dirigenti dipendenti da aziende commerciali della provincia di Genova.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 aprile 1960) il Bollettino n. 8 della provincia di Genova, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo del 17 dicembre 1956 per il conglobamento delle voci della retribuzione del personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali della provincia di Genova.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 aprile 1960) il Bollettino n. 9 della provincia di Genova, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741;

1. — Verbale di accordo del 1° giugno 1955 per la regolamentazione del personale esterno addetto alla distribuzione delle acque gassate per la provincia di Genova.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 aprile 1960) il Bollettino n. 10 della provincia di Genova contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto economico del 19 agosto 1957 integrativo del contratto nazionale normativo di lavoro 24 maggio 1956 per i dipendenti degli istituti di cura privati della provincia di Genova.

2. — Contratto economico del 20 giugno 1959 integrativo del contratto nazionale normativo di lavoro del 24 maggio 1956 per i dipendenti degli istituti di cura privati delle provincie di Imperia e Savona.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (7 maggio 1960) il Bollettino n. 11 della provincia di Genova, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 5 marzo 1958 per le guardie private dipendenti dagli istituti di vigilanza privata della provincia di Genova.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (7 maggio 1960) il Bollettino n. 12 della provincia di Genova, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto dell'11 agosto 1959, integrativo al contratto nazionale di lavoro per i lavoranti panettieri del 26 luglio 1956 da valere per la provincia di Genova.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2939)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami a diciotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, riservato agli impiegati dello Stato non di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto in data 20 marzo 1959, con il quale è stato indetto un concorso per esami a diciotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, riservato agli impiegati dello Stato non di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a diciotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, riservato agli impiegati dello Stato non di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti, è costituita come segue:

Presidente:

Flammia dott. Tommaso, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Zennaro dott. Angelo, referendario della Corte dei conti;
Caruso dott. Leonardo, referendario della Corte dei conti.

Nel caso di assenza o di impedimento, i predetti membri saranno, nell'ordine, sostituiti come segue:

Di Stefano dott. Mario, referendario della Corte dei conti;
Ricca dott. Alberto, referendario della Corte dei conti.

Eserciterà le funzioni di segretario il revisore principale Badalotti dott. Giunio.

Spetta agli indicati componenti la Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1960

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1960
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 238. — MASSIMO

(3023)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso ad un posto di operaio permanente di 1ª categoria (specializzato) presso la Zecca, con la qualifica di saldatore elettrico ed autogenista.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 16 aprile 1954, n. 137, apportante modifiche alle qualifiche degli operai permanenti della Zecca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1954, n. 368, col quale vengono stabilite le nuove norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di coprire i posti vacanti nel ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Considerato che è andato deserto il concorso a un posto di operaio permanente specializzato con la qualifica di saldatore elettrico ed autogenista, bandito con decreto ministeriale n. 453864 del 15 novembre 1957, riservato al personale di ruolo e non di ruolo già in servizio presso la Zecca;

Visto il verbale in data 1° luglio 1959, con il quale la Commissione per l'accertamento della capacità professionale degli aspiranti al concorso bandito col citato decreto ministeriale n. 453864, del 15 novembre 1957, ha dichiarato deserto il concorso stesso per mancanza di concorrenti e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 8, comma quarto, della precitata legge n. 67 che dà facoltà all'Amministrazione di ammettere ai concorsi riservati ai salariati di ruolo e non di ruolo, in caso di esito negativo di un primo concorso, anche elementi estranei;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a un posto di operaio permanente di 1ª categoria (specializzato) presso la Zecca con la qualifica di saldatore elettrico ed autogenista, contemplata nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere fornito di licenza elementare;

b) avere compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 45.

Il suddetto limite di età assorbe ogni altro beneficio eventualmente spettante a norma delle vigenti disposizioni;

c) essere cittadino italiano;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta; all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

f) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche. I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi al presente concorso, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti, ed alla visita medica di cui al successivo art. 6 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alla qualifica del posto messo a concorso;

g) aver esercitato, con capacità, le mansioni di operaio con la qualifica precisata al precedente art. 1, in stabilimenti meccanici per almeno dieci anni, anche se non continuativi ed in più stabilimenti;

h) essere stato vaccinato da non oltre un anno;

i) aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato qualsiasi condanna, anche condizionale.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Direzione della Zecca di Roma, via Principe Umberto n. 4, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno sucessivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di avere prestato la loro opera presso stabilimenti meccanici, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate;

i) l'esatto domicilio e il preciso recapito: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione della Zecca in Roma.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio, ove prestano servizio.

Unitamente alla domanda di ammissione al concorso gli aspiranti sono tenuti a presentare obbligatoriamente i seguenti documenti:

1) un estratto rilasciato da notaio del libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero dell'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro; tale estratto deve riferirsi a quanto appresso specificato:

a) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data di rilascio e Comune che l'ha emesso;

b) complete generalità dell'aspirante, residenza ed indirizzo;

c) stato di servizio, con la indicazione degli stabilimenti od aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti od aziende, nonchè, ove risulti, qualifica o categoria professionale;

2) una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 100 dalla Direzione degli stabilimenti meccanici presso cui hanno prestato la loro opera, da cui, oltre al periodo di permanenza, risulti esplicitamente la qualifica o categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata;

3) tutti quegli altri titoli o documenti professionali o di mestiere che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione della Zecca in Roma, dopo il termine di cui al precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione della Zecca.

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nell'ultimo comma del precedente art. 3, che siano presentati o perverranno alla Direzione della Zecca dopo il suddetto termine di cui al citato art. 3, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Art. 5.

Alla prova pratica, di cui al successivo art. 8, saranno ammessi i candidati ai quali, dalla competente Commissione, sia stata riconosciuta nella visita medica l'idoneità fisica necessaria e l'attitudine al servizio da prestare.

Art. 6.

A norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà nominata con successivo decreto la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine fisica al mestiere degli aspiranti.

La Commissione stessa, giusta il disposto dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal medico fiscale dello stabilimento e da un altro medico designato dalla Direzione generale del tesoro, quali membri.

Il capo della segreteria della Zecca eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 2262, non sono consentite visite di appello.

Art. 7.

Per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti, sarà nominata un'altra Commissione, la quale, a norma dell'art. 21 del predetto regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e del penultimo comma dell'articolo 8 delle citate norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal vice direttore e da un capotecnico quali membri.

Eserciterà le funzioni di segretario il capo della segreteria della Zecca.

Art. 8.

Il grado di abilità professionale dei candidati, prescritto dall'art. 15, lettera *e*) del regio decreto 31 dicembre 1924, numero 2262, sarà accertata con l'esecuzione di una prova d'arte che consisterà in un saggio di lavoro con il quale il candidato dovrà dimostrare di avere la perfetta conoscenza ed abilità nel mestiere.

La esecuzione della prova d'arte non è considerata, ad alcun effetto, come servizio prestato.

Per lo svolgimento della prova pratica saranno osservate le norme in vigore per i concorsi per l'assunzione di personale impiegatizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 9.

La prova pratica del concorso si svolgerà in Roma.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, a mezzo raccomandata del giorno, dell'ora e del luogo in cui la prova sarà tenuta.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto o carta d'identità

Art. 10.

Ciascuna prova d'arte sarà eseguita sotto la diretta sorveglianza della Commissione di cui al precedente art. 7 la quale esprimerà, con apposito verbale, il proprio giudizio sulla idoneità dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e con l'osservanza delle disposizioni in vigore. .

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 26 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati non idonei quei candidati che dovessero riportare nella prova pratica un punteggio inferiore ai 16/20.

Tale punteggio non può dare titolo neppure all'ammissione in categorie inferiori nelle quali eventualmente risultassero posti disponibili.

Egualmente non acquisteranno alcun diritto a coprire posti eventualmente vacanti quei concorrenti che abbiano superata la prova e che eccedono il numero dei posti messi a concorso.

Art. 11.

La graduatoria del concorso indetto col presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale.

Il concorrente collocato primo nella graduatoria suddetta, sarà dichiarato vincitore subordinatamente all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti in graduatoria, dovranno essere inoltrati alla Direzione della Zecca non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma.

Art. 12.

Il concorrente dichiarato vincitore dovrà far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio, prescritto nel precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L. 100,

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certficato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) documento militare:

a) per il candidato che abbia già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche il candidato che sia stato riformato, dopo la sua presentazione alle armi, è tenuto a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per il candidato che sia stato dichiarato « abile arruolato » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbia ancora prestato o non debba prestare servizio militare:

1) se assegnato in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnato in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per il candidato che sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidato assegnato alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidato assegnato alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per il candidato infine che non sia stato ancora sottoposto a giudizio del Consiglio di leva: certificato di inscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessato godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il candidato indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la sua iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 13.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato in prova per un periodo di un anno.

Al termine del suddetto periodo di prova il vincitore medesimo sarà definitivamente confermato nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio permanente della Zecca, approvato dalla Direzione generale del tesoro.

In caso di giudizio sfavorevole sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 14.

Durante il periodo di prova verrà corrisposto un assegno lordo giornaliero pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa al coefficiente 167 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Art. 15.

Al vincitore sarà stabilito un termine per assumere servizio. Al medesimo, qualora non sia residente in Roma, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1960
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 146

(2874)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a un posto di professore di ruolo presso l'Istituto nazionale di ottica di Firenze

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di ottica di Firenze;

Delibera:

Art. 1.

E' bandito il concorso per titoli a un posto di professore di ruolo presso l'Istituto nazionale di ottica.

Art. 2.

La domanda di partecipazione al concorso, scritta e sottoscritta di proprio pugno dal concorrente, con la indicazione del domicilio, su carta da bollo da L. 100, dovrà essere presentata all'Istituto nazionale di ottica (Arcetri, Firenze, via San Leonardo n. 79) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione di questo bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

I concorrenti dovranno possedere la laurea in fisica o in matematica o in ingegneria; essi inoltre dovranno dimostrare di possedere particolare competenza nel campo del progetto di strumenti ottici.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere presentati i documenti seguenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato medico, da cui risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti e imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio;

c) diploma originale, o copia autentica di esso, di una delle lauree indicate nell'art. 3;

d) estratto del foglio matricolare o certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari;

e) qualsiasi documento o titolo che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

f) un elenco in carta libera e in sei copie dei titoli e dei lavori scientifici, sia stampati, sia manoscritti, presentati dal concorrente;

g) una relazione documentata sugli studi fatti e sulla carriera percorsa dal concorrente, per comprovare le sue speciali conoscenze scientifiche e le sue attitudini per il posto messo a concorso.

Tutti i documenti debbono essere redatti in conformità alle leggi vigenti sul bollo. I titoli stampati di cui alla lettera e) dovranno essere presentati possibilmente in cinque copie.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di ottica. Essa con relazione motivata proporrà al più tre candidati, che essa ritiene meritevoli di coprire il posto a concorso, graduandoli in ordine di merito e non mai alla pari, secondo le disposizioni vigenti in materia per i concorsi a cattedre universitarie.

Art. 6.

Il vincitore del concorso sarà assunto in servizio col titolo di professore ordinario col trattamento economico iniziale corrispondente al coefficiente 402 dei dipendenti dello Stato.

Art. 7.

Al professore ordinario che lasci il servizio verrà praticato il trattamento di quiescenza previsto dal regolamento dell'Istituto nazionale di ottica.

Art. 8.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio presso l'Istituto nazionale di ottica con la data che gli sarà notificata dal direttore dell'Istituto stesso.

Art. 9.

Al professore assunto così in servizio presso l'Istituto incombe l'obbligo di risiedere in Firenze, di esplicare le funzioni previste dal regolamento interno dell'Istituto stesso; può ricevere incarichi speciali anche retribuiti, internamente all'Istituto, ma non può assumere incarichi estranei per conto di terzi, senza esplicita autorizzazione della Giunta esecutiva dell'Istituto, singolarmente volta per volta.

Arcetri Firenze, addì 1° marzo 1960

Il presidente: Giorgio ABETTI

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente ordinario presso l'Istituto nazionale di ottica di Firenze

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di ottica di Firenze, in data 29 febbraio 1960;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami a un posto di assistente ordinario presso l'Istituto nazionale di ottica.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di ambo i sessi, di età non superiore ad anni 35, alla scadenza del concorso, e provvisti di laurea in matematica, o in fisica, o in fisica matematica, o in chimica, o in ingegneria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso in carta legale da L. 100 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire alla Direzione dell'Istituto nazionale di ottica (Firenze, via San Leonardo n. 79) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione di questo bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda l'aspirante deve indicare:

a) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita;

b) la residenza;

c) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità:

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) di non aver riportato condanne penali, precisando in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

f) di aver soddisfatto agli obblighi di leva.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali e per quelli dell'Istituto nazionale di ottica è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale di una delle lauree indicate nell'art. 2, o in luogo di esso, una sua copia autentica;

2) altri titoli o documenti che i concorrenti riterranno utile di presentare ai fini del concorso;

3) curriculum degli studi compiuti in quattro copie;

4) elenco in quattro copie di tutti i documenti e titoli presentati.

Art. 4.

Gli aspiranti ammessi al concorso saranno tempestivamente informati del giorno degli esami che saranno tenuti presso l'Istituto nazionale di ottica. Gli esami consisteranno:

a) in una prova orale atta a dimostrare le conoscenze del candidato nel campo dell'ottica, specialmente nel campo fisiologico;

b) in una prova pratica, consistente nella esecuzione di una esperienza nei laboratori dell'Istituto;

c) in un colloquio atto a dimostrare la conoscenza da parte del candidato di almeno due lingue straniere.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà composta dal presidente e da due professori dell'Istituto, o dell'Università di Firenze.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice indicherà con relazione motivata il candidato più meritevole. La nomina sarà fatta dal presidente dell'Istituto.

Art. 7.

Il vincitore del concorso sarà assunto in servizio con la data che gli sarà comunicata dal direttore dell'Istituto. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di tale comunicazione il vincitore dovrà presentare all'Istituto, sotto pena di decadenza:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato di buona condotta morale, politica e civile;

6) certificato di sana costituzione fisica;

7) estratto del foglio matricolare o certificato dell'esito di leva.

I certificati debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della scadenza del concorso. Il certificato di cui al numero 7) dovrà contenere il visto di conferma del commissario di leva competente ed essere legalizzato dal prefetto.

Art. 8.

All'assistente assunto in servizio sarà praticato il trattamento economico iniziale corrispondente al coefficente 271 dei dipendenti dello Stato.

Lo stato giuridico e il trattamento di quiescenza saranno quelli previsti dall'art. 15 dello statuto dell'Istituto approvato con decreto presidenziale 30 novembre 1954, n. 1548 e che si considera già a conoscenza del candidato.

Art. 9.

All'assistente che assume servizio presso l'Istituto incombe l'obbligo di risiedere in Firenze, e di esplicare l'attività prevista dal regolamento interno dell'Istituto stesso; inoltre egli non potrà ricoprire altro ufficio retribuito dallo Stato o da altro Ente pubblico.

Per quanto non è specificato nel presente bando valgono le norme che regolano l'attività degli assistenti dell'Università di Firenze, in quanto applicabili all'ordinamento dell'Istituto nazionale di ottica.

Arcetri-Firenze, addì 1° marzo 1960

Il presidente: Giorgio ABETTI

(2981)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi.

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi, riservato al personale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali, indetto con decreto ministeriale 31 maggio 1958 (art. 1, lettera *A*), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 1° dicembre 1958, avranno luogo in Roma, alle ore 8, dei giorni 1 e 2 luglio 1960, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, aula C.

(2989)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dei vincitori del concorso a posti di segretario comunale di 2ª classe in esperimento, bandito con decreto ministeriale 28 gennaio 1959.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale del 28 gennaio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 1959, n. 39, con il quale e stato bandito il concorso per titoli per il conferimento dei posti di segretario comunale di 2ª classe disponibili nei Comuni della classe 4ª;

Visto il decreto con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del predetto concorso;

Visti i decreti ministeriali del 7 gennaio 1960 e 12 febbraio 1960 relativi alla nomina dei vincitori del concorso stesso;

Ritenuta l'opportunità di conferire ai candidati successivamente graduati i posti rimasti vacanti a seguito di rinunzie;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

I sottonotati candidati sono nominati segretari comunali di 2ª classe in esperimento, a decorrere dal 1° giugno 1960, e dalla stessa data sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle Provincie a fianco di ciascuno indicate. Detta nomina sarà revocata nei confronti di quei candidati, i quali non produrranno, nel termine che sarà loro prefisso, i documenti di rito:

1. Cavalli Giovanni . . . . . Brescia
2. Domina Mariano . . . . . Aosta
3. Chiantella Giorgio . . . . . . Belluno
4. Pasquin Antonio . . . . . . Rovigo
5. Tinervia Salvatore . . . . . Catanzaro
6. Vaccaro Gioacchino . . . . . . Catanzaro
7. Costanzo Concetto . . . . . Campobasso
8. Rota Pietro . . . . Bergamo
9. Cecconi Giuseppe . . . . Macerata
10. Gaudenzi Bruno . . . . Belluno
11. Paccò Roberto . . . . . Torino
12. Laudadio Giorgio . . . . L'Aquila
13. Dal Bello Bruno . . . . . . Novara
14. Verona Renzo . . . . . . Alessandria
15. Casillo Ciro . . . . . L'Aquila
16. Cattaneo Antonio . . . . . . Alessandria
17. Messi Giammario . . . . . Macerata
18. Ramundo Luigi . . . . . . Chieti
19. Minervini Agapito . . . . Catanzaro
20. Bertolotti C. Lodovico . . . . Cuneo
21. Garuti Orelio . . . Ascoli Piceno
22. Sajeva Giuseppe . . . . . L'Aquila
23. Napoli Alfonso . . . . Asti
24. Salvalaggio Antonio . . . . Novara
25. Agrati Pietro . . . . Asti
26. Ciriaco Nazzareno . . . Macerata
27. Fino Matteo . . . . Alessandria
28. Guasticchi Giancarlo . . Asti
29. Buongiovanni Vincenzo . . Pescara
30. Cappotto Saverio . . . . Cuneo
31. Damiano Andrea . . . . Catanzaro
32. Picciano Pasquale . . . . . . Campobasso
33. Tulumello Vincenzo . . . . . Sondrio
34. Garnelli Stefano . . . . Cuneo
35. Prinzivalli Ignazio . . . . . . Alessandria
36. Magri Sergio . . . . Sondrio
37. Lucchese Gerardo . . . . Cuneo
38. Rotella Carmelo . . . . Sondrio
39. Tozzi Giuseppe . . . . Cagliari
40. Todisco Umberto . . . . Novara
41. Mincione Mario . . . . Cagliari
42. Levatino Santo . . . . Cagliari
43. Quadrio Romano . . . . Sondrio
44. Cadin Giovanni . . . . Udine
45. Falotico Pasquale . . . . . . Potenza
46. Germano Giuseppe . . . . . . Vercelli
47. Calasso Mario . . . . Asti
48. Ricci Rudio . . . . Cagliari
49. Magagna Gino . . . . Torino
50. Nieddu Tullio . . . . Nuoro
51. Bano Valeriano . . . . Padova
52. Trotta Vincenzo . . . . Torino
53. Albano Raffaele . . . . Cagliari
54. Giacomelli Bruno . . . . Trento
55. De Marzo Rinaldo . . . . . . Cagliari
56. Panajia Bernardo . . . . . . Catanzaro
57. Curreri Leonardo . . . . Cagliari
58. Tilocca Pietro . . . . Sassari
59. Angelini Carlo . . . . Cagliari
60. Cirigliano Salvatore . . . . . . Potenza
61. Lanzetta Nicodemo . . . . . . Sassari
62. Cappellari Giovanni . . . . . . Sassari
63. Casalicchio Isidoro . . . . . . Sassari
64. Martinez Aurelio . . . . Cagliari
65. Sposato Nicola . . . . Catanzaro
66. Balbiano Giovanni . . . . . . Asti
67. Stevanin Augusto . . . . Udine
68. Greggio Gaetano . . . . Sassari
69. Colucci Beniamino . . . . . . Asti
70. Frontero Giorgio . . . . Sassari
71. Brunitto Luciano . . . . Torino
72. Schiaffo Mario . . . . Ascoli Piceno
73. Dei Rosario . . . . Nuoro
74. Grasso Umberto . . . . Sassari
75. Palopoli Leonardo . . . . . . Cosenza
76. Scalabrini Rodolfo . . . . . . Nuoro
77. Galuppi Ruggero . . . . Nuoro
78. Romeo Salvatore . . . . Catanzaro
79. Arcadio Francesco . . . . . . Nuoro
80. Meloni Carlo . . . . Nuoro
81. Ferrarin Romano . . . . Udine
82. Conforti Gerardo . . . . Nuoro
83. Marsano Riccardo . . . . . . Lecce
84. Parma Valerio . . . . Nuoro

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1960

p. *Il Ministro*: BISORI

(2975)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per esami a cinque posti di addetto di 2ª classe in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva del Museo sperimentale e Segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale già in servizio nell'Istituto stesso.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 15 giugno 1959, n. 430;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva del Museo sperimentale e Segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità sono attualmente disponibili sei posti;

Considerato che detti posti, ai sensi dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, possono essere conferiti, limitatamente ai nove decimi dei posti stessi, mediante concorso, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso alla carriera direttiva, da espletare tra il personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 e tra coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Visto l'art. 19 del citato decreto n. 750;

Accertato che alla data del presente decreto il numero dei posti nel ruolo della carriera direttiva del Museo sperimentale e Segreteria didattica, conferibili a termini del predetto art. 18, viene determinato nel numero di cinque;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di addetto di 2ª classe in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva del Museo sperimentale e Segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 e a coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni di cui al precedente articolo, posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

4) laurea in una delle branche della Chimica o della Medicina o dell'Ingegneria o della Fisica o delle Scienze naturali o delle Scienze biologiche.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti suddetti e con decreto motivato del Ministro per la sanità.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 200, dovrà essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni, e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) le lingue straniere, di cui al successivo art. 4, nelle quali intendono sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata. Ai fini della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

Il concorso consiste in tre prove scritte ed una prova orale:

A) *Prove scritte*:

1) un tema su un argomento di cultura generale riguardante le personalità più spiccate nel campo delle scienze sperimentali;

2) un tema sulle attività e le funzioni dell'Istituto superiore di sanità;

3) traduzione di un brano di argomento scientifico da due lingue straniere, scelte dal candidato.

B) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte;

2) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità. Legislazione speciale relativa.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 6.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte *e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.*

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

2) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

3) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego;

4) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200, autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

5) copia su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai n.ri 3) e 4) del presente articolo e la copia integrale, debitamente bollata, dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a produrre i suindicati documenti.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina a addetto di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva del Museo sperimentale e Segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico relativo al coefficiente 271 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il Direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1960
Registro n. 3, *foglio n.* 161. — MOFFA

(2985)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sedici posti di istitutore aggiunto in prova nel personale di educazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Le prove scritte del concorso per esami a sedici posti di istitutore aggiunto in prova nel personale di educazione degli Istituti di prevenzione e pena, bandito con i decreti ministeriali 10 agosto 1959 e 30 novembre 1959, avranno luogo in Roma nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 13, 14 e 15 giugno 1960, alle ore 8. (Decreto ministeriale 28 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1960, registro n. 29, foglio n. 103).

(2971)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a nove posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili, carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1959, registro n. 14, foglio n. 313, con il quale è stato indetto un concorso a nove posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili, carriera di concetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a nove posti di vice segretario contabile di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Miraglia dott. Domenico, direttore generale.

Componenti:

Deliperi prof. Costanzo, ordinario di materie giuridiche ed economiche in Istituto tecnico commerciale;

Morgando prof. Lidia, ordinario di ragioneria e tecnica commerciale in Istituto tecnico commerciale;

De Matthaeis dott. Antonio, ispettore generale;

Sarpi dott. Walter, direttore di divisione.

Segretario:

Bucarelli dott. Aldo, consigliere di 2ª classe.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1960

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1960
Registro n. 7 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 31. — PALADINI

(2969)

Sostituzione di due componenti la Commissione esaminatrice del concorso per esami a venticinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1959, registro n. 14, foglio n. 223, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266, del 3 novembre 1959, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venticinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1960, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Considerato che l'ispettore capo dott. Luigi Lintas trovasi nella impossibilità di espletare l'incarico di componente della Commissione e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione:

Decreta:

In sostituzione dell'ispettore capo dott. Luigi Lintas è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a venticinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura della carriera direttiva di cui alle premesse, l'ispettore capo dottor Pasquale Picece.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1960

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1960
Registro n. 7 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 9. — PALADINI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1959, registro n. 14, foglio n. 223, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266, del 3 novembre 1959, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venticinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1960, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Considerato che il prof. Proni Giovanni trovasi nell'impossibilità di espletare l'incarico di componente della Commissione e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Proni Giovanni è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a venticinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura della carriera direttiva di cui alle premesse, il prof. Lupori Nello, docente di economia e politica agraria all'Università di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1960

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1960
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 7. — PALADINI

(2970)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI UDINE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Udine

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto 30 luglio 1957, n. 46142/San., con il quale il Prefetto di Udine ha indetto il concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 settembre 1956;

Visto il verbale rassegnato dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli articoli 68 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23, 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti idonee al concorso indicato in precedenza:

1. Feruglio Elvira	punti	60,971	su 100
2. Galateo Rosa Pia	»	60,696	»
3. Fratta Rina	»	54,489	»
4. Dosso Luigia	»	53,542	»
5. De Sinon Maria	»	53,273	»
6. Toniutti Anita	»	53,179	»
7. Rossi Maria Felicita	»	52,821	»
8. Beltrame Edvige	»	52,801	»
9. Rossi Luciana	»	52,638	»
10. Aviano Elda	»	52,592	»
11. Geretti Maria Mercedes	»	51,882	»
12. Zannier Anicetta	»	50,953	»
13. Bearzotti Bianca	punti	50,899	su 100
14. Lucia Carmela	»	50,286	»
15. Toffoli Gianna	»	50,125	»
16. Duria Eva	»	50,064	»
17. Merlino Rosa	»	50,023	»
18. Marcuzzi Maria	»	49,992	»
19. Silvestrini Agnese	»	49,320	»
20. Celloni Ines	»	49,229	»
21. Chiopris Elda	»	49,099	»
22. Canonici Anna Maria	»	49,000	»
23. Foi Nerina	»	48,770	»
24. Marcuzzi Norma	»	48,422	»
25. Casarsa Maria Teresa	»	47,625	»
26. Lenardon Marta	»	47,492	»
27. Zanini Santina	»	46,829	»
28. Innocenti Anita	»	45,015	»
29. Forgiarini Maddalena	»	44,440	»
30. Romanin Edda	»	42,667	»
31. Ronzon Genoveffa	»	35,391	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale e del comune di San Giorgio della Richinvelda.

Udine, addì 3 maggio 1960

Il medico provinciale capo: BALISTRERI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto 30 luglio 1957, n. 46142/San., col quale il Prefetto di Udine ha indetto il concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1956;

Visto il decreto odierno, con il quale viene approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee;

Ritenuto che durante lo svolgimento del concorso la condotta ostetrica vacante di Tavagnacco è stata soppressa per determinazione di quel Consiglio comunale e che il servizio ostetrico è ora svolto dal Consorzio fra i comuni di Tavagnacco e di Pagnacco;

Visto il decreto 4 febbraio 1960, n. 53053-III-San. del Prefetto di Udine, col quale si approva la costituzione del predetto Consorzio;

Ritenuto, pertanto, di dover stralciare la condotta ostetrica di Tavagnacco da quelle riportate nel bando di concorso;

Viste le preferenze indicate nelle domande delle concorrenti risultate idonee;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 856;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La sig.ra Feruglio Elvira è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di San Giorgio della Richinvelda.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Udine e del comune di San Giorgio della Richinvelda.

Udine, addì 3 maggio 1960

Il medico provinciale capo: BALISTRERI

(2904)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.